

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

P.zza Marconi, 2 – 45030 Villanova Marchesana (RO) Tel. 0425.770934 Fax 0425.770663

e-mail: anagrafevillanova@libero.it

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI
E SOCIETA' SENZA SCOPO DI LUCRO.**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 18.10.2004

TITOLO I° - DEFINIZIONI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Villanova Marchesana di seguito denominato Comune stabilisce, con il presente regolamento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a società sportive, associazioni di volontariato e associazioni non a scopo di lucro.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e i requisiti necessari per la sottoscrizione di accordi o convenzioni con il Comune da parte società sportive, associazioni di volontariato e associazioni non a scopo di lucro.

ART.2 – TIPOLOGIA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze di cui al comma 1 dell'art. 1 possono articolarsi in forma di:

- ✓ contributi: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
- ✓ vantaggi economici, ogni qualvolta attengono alla fruizione ricorrente o temporanea di beni immobili e mobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune;
- ✓ patrocinio: la partecipazione del Comune ad un'iniziativa anche mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di imposta di pubblicità;

TITOLO II° - CONTRIBUTI

ART. 3 – BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE

La concessione di provvidenze economiche può essere disposta dal Comune in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità comunale nei seguenti settori:

- cultura
- pubblica istruzione
- sport e tempo libero
- attività ricreative
- politiche giovanili

Non possono accedere ai contributi le associazioni di carattere politico e sindacale.

Ad Enti ed associazioni di cui al comm 1 possono essere concessi contributi ordinari a condizione che:

- siano società regolarmente costituite con apposito atto e dotate di apposito statuto dal quale risultino gli organismi responsabili, i soci e quelli adibiti a controllo;
- che siano dotati di documenti che attestino i movimenti contabili delle entrate e delle uscite dell'Associazione, esibibile a richiesta del Comune;
- che l'attività istituzionale risulti dallo statuto e dai documenti contabili, oppure dal programma deliberato dagli organi competenti.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli enti e le associazioni devono presentare al Comune apposita domanda entro il 30 ottobre di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.

Le domande devono contenere:

- l'esatta quantificazione del beneficio richiesto;
- relazione che illustri le attività da svolgere e il relativo calendario;
- i costi e le risorse finanziarie: specificando se sono stati concessi altri contributi provenienti da altre fonti, i mezzi finanziari e le strutture di cui l'associazione dispone.

Alla domanda dev'essere allegato in ogni caso il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'Associazione.

ART. 5 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il piano di riparto dei contributi verrà deciso dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno e successivamente comunicato agli interessati.

In sede di formazione del Bilancio saranno quindi assicurate le disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente regolamento.

L'erogazione sarà suddivisa in 2 rate una in acconto entro giugno, l'altra a saldo dopo l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa e della relazione illustrativa dell'attività svolta. L'amministrazione si riserva di non erogare parzialmente o totalmente il contributo qualora le spese o le attività previste non siano state realizzate.

ART. 6 – INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta Comunale può erogare contributi per singole manifestazioni nei settori della cultura dello sport e del tempo libero, non ricorrenti, aventi carattere straordinario o per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune.

Le richieste, che dovranno essere presentate prima dell'effettuazione della manifestazione, dovranno contenere l'illustrazione del tipo di iniziativa, la data e i relativi costi.

Il contributo sarà erogato sulla base dei documenti rappresentativi degli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

I contributi straordinari richiesti da società sportive potranno essere erogati solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche con priorità per le iniziative dirette ai giovani e agli anziani. Nelle domanda dovranno essere indicati il numero complessivo degli atleti praticanti l'attività o dei beneficiari dell'iniziativa proposta con indicazione dell'età.

TITOLO III° - VANTAGGI ECONOMICI

ART. 7 – FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

L'utilizzo gratuito o agevolato di beni immobili, strutture o beni mobili da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore di soggetti utilizzatori.

ART. 8 – FRUIZIONE RICORRENTE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Per fruizione ricorrente s'intende l'utilizzo sistematico con cadenza fissa, settimanale o altro, di strutture e beni di proprietà o in disponibilità del Comune.

La concessione in uso di tali strutture potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi di cui al Titolo II° in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal comune.

L'uso di tali beni è quindi disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno un mese prima dell'inizio dell'attività, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

Eventuali migliorie apportate a beni immobili, strutture o beni mobili da parte degli enti o delle associazioni che ne usufruiscono nonché eventuali interventi di manutenzione potranno essere eseguiti previa autorizzazione scritta del Comune. Resta inteso che l'Associazione non potrà vantare diritti di alcuna sorta nei confronti del Comune su tali migliorie o interventi.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

Le strutture dovranno essere restituite nello stato in cui sono state consegnate. A tal fine è istituito il versamento di apposita cauzione di Euro 100,00 che potrà essere trattenuta dal Comune in caso di danni, deterioramenti o sottrazioni indebite di materiale inventariato.

ART. 9 – FRUIZIONE OCCASIONALE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Le strutture comunali e i beni comunali possono essere richiesti in modo occasionale per un periodo determinato e limitato nel tempo. L'uso di tali beni è quindi disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno dieci giorni prima, nella quale dovrà essere dichiarato l'uso specifico per il quale la struttura è richiesta. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici. Le strutture dovranno essere restituite nello stato in cui sono state consegnate.

TITOLO IV° - PATROCINIO COMUNALE

ART. 10 – MODALITA' DI CONCESSIONE

Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti ed associazioni, sono escluse le attività di carattere privato. Esso può essere accompagnato dalla concessione delle provvidenze di cui ai Titoli II° e III°.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti del Comune.

Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- ✓ attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;
- ✓ assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana".

TITOLO V° - CONVENZIONI E ACCORDI CON IL COMUNE

ART. 11 – REQUISITI

La concessione delle provvidenze economiche di cui ai titoli precedenti può essere disposta dal Comune in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, anche mediante Convenzioni o accordi.

Con gli Enti e le associazioni operanti sul territorio comunale possono essere stipulate convenzioni o accordi a condizione che:

- siano società o associazioni regolarmente costituite con apposito atto e dotate di apposito statuto dal quale risultino gli organismi responsabili, i soci e quelli adibiti a controllo;
- che siano dotati di documenti che attestino i movimenti contabili delle entrate e delle uscite dell'Associazione, esibibile a richiesta del Comune;
- che l'attività istituzionale risulti dallo statuto e dai documenti contabili, oppure dal programma deliberato dagli organi competenti.

ART. 12 – OGGETTO DELLE CONVENZIONI

Le Convenzioni possono essere sottoscritte sia per la concessione in uso ricorrente a titolo gratuito ovvero agevolato, di strutture o beni mobili e/o immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, sia per la concessione di contributi aventi carattere sistematico e regolato sia per entrambi (contributi e beni in uso).

ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE

Gli enti e le associazioni che sono interessate alla stipula di Convenzioni possono presentare al Comune apposita domanda.

Le domande devono contenere:

- la proposta oggetto della Convenzione;
- l'onere o la concessione richiesta al Comune;
- le modalità con le quali il Comune può intervenire o partecipare nella gestione dell'oggetto dell'accordo;
- durata della Convenzione.

Alla domanda dev'essere allegato in ogni caso il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'Associazione.

ART. 14 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione dovrà essere approvata con apposito atto di Giunta o dal Consiglio Comunale previa verifica e confronto fra le parti sui contenuti della stessa.

La Convenzione sarà sottoscritta, per il Comune, dal Responsabile del Settore competente in base alla materia trattata e, per l'Associazione, dal Presidente pro-tempore o da un legale rappresentante se designato.

ART. 15 – RINNOVO

Almeno un mese prima della scadenza, l'Associazione o il Comune possono chiedere il rinnovo della Convenzione in essere con apposita richiesta scritta.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva.